II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1998

relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

(1999/95/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro [1], a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

(2) considerando che a decorrere dalla suddetta data la Comunità acquisirà la competenza per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

(3) considerando che l'euro sostituirà il franco francese il 1° gennaio 1999;

(4) considerando che le collettività territoriali («collectivités territoriales») francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte costituiscono parti integranti della Francia; che esse non fanno invece parte della Comunità; che il regime monetario di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte non è specificato nel trattato; che è necessario precisare il loro regime monetario; che dette collettività territoriali dovrebbero avere la stessa moneta della Francia;

(5) considerando che l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) mette in circolazione banconote e monete denominate in franchi francesi a Saint-Pierre-et-Miquelon e dal 1° gennaio 1999 le metterà in circolazione anche a Mayotte; che le istituzioni finanziarie aventi sede in tali collettività territoriali hanno accesso agli strumenti di rifinanziamento in franchi francesi offerti dall'IEDOM; che la Francia intende modificare in tempo utile lo statuto e le funzioni dell'IEDOM per renderli compatibili con i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dal trattato e dal protocollo n. 3;

(6) considerando che occorrerebbe che l'euro diventi la moneta anche delle collettività territoriali di cui trattasi; che spetterebbe alla Francia dare corso legale alle banconote e alle monete denominate in franchi francesi e alle banconote e alle monete denominate in euro emesse dal SEBC e dagli Stati membri che adottano l'euro;

(7) considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1999 il SEBC definisce ed attua la politica monetaria della Comunità; che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con istituzioni finanziarie aventi sede in paesi terzi; che esse possono effettuare tali operazioni anche nei territori di uno Stato membro che non fanno parte della Comunità; che è opportuno che esse si avvalgono di tale possibilità nelle collettività territoriali di cui trattasi; che, per assicurare l'unicità della politica monetaria del SEBC e la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le istituzioni finanziarie aventi sede nell'area dell'euro, è opportuno che quelle parti della legislazione comunitaria, presente e futura, che sono necessarie per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria si applichino a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte;

[1] GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(8) considerando che spetta alla Francia definire, nella sua legislazione nazionale, il regime monetario di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e di Mayotte è l'euro.

Articolo 2

1. La Francia continuerà a dare corso legale alle banconote e alle monete denominate in franchi francesi a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte fino al 30 giugno 2002 al più tardi.

2. La Francia darà corso legale alle banconote e alle monete denominate in euro a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte a decorrere al 1° gennaio 2002.

Articolo 3

La BCE e le banche centrali europee possono svolgere le funzioni ed effettuare le operazioni del SEBC a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte ai sensi delle disposizioni del capo IV e dell'articolo 16 dello statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 4

La Francia, di concerto con la Commissione e la BCE, provvede affinché le norme della legislazione comunitaria che sono o saranno necessarie per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria si applichino a Saint-Pierre-et-Miquelon ed a Mayotte.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER